

*Firenze, 11 settembre 2019*

**OGGETTO:** Verifica di assoggettabilità a VAS ex art. 22 L.R. 10/2010 relativa alla Variante al P.O. con contestuale approvazione Piano Attuativo Area ex PV1.01 - Comune di Greve in Chianti.

**RAPPORTO ISTRUTTORIO.**

In riferimento al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS relativa all'oggetto si evidenzia quanto segue

Il Comune di Greve in Chianti in qualità di Autorità Procedente ha trasmesso alla P.O. Pianificazione Strategica della Direzione Progetti Strategici della Città Metropolitana di Firenze, che svolge la funzione di Autorità Competente, con nota Prot. 33790 del 02/07/2019 il documento preliminare contenente le informazioni e i dati necessari all'accertamento degli impatti significativi sull'ambiente ad opera della variante in oggetto, dando in questo modo avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, in conformità ai disposti di cui all'art. 7 comma 1bis, lett. a) della L.R. 10/2010;

La proposta in oggetto può rientrare fra quelle per le quali risulta possibile effettuare la preliminare verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 10/2010, atteso che ricorrono le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 3;

Il documento preliminare è stato trasmesso dallo scrivente ufficio con nota prot. n. 34158 del 04/07/2019 ai seguenti soggetti che in collaborazione con l'Autorità Procedente si è ritenuto di consultare:

- Regione Toscana Settore Valutazione Impatto Ambientale - Valutazione Ambientale Strategica - Opere pubbliche di interesse strategico regionale;
- Regione Toscana Ufficio del Genio Civile;
- Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;
- AUSL Toscana Centro - Dipartimento Prevenzione;
- Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per la Toscana;
- Sovrintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato;
- Città Metropolitana Direzione Viabilità;
- Autorità Idrica Toscana;
- ATO 3 Medio Valdarno;
- Alia Servizi Ambientali S.p.A.;
- Publiacqua SpA;
- Toscana Energia SpA;



- Soc. ENEL SOLE srl;
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Nel termine di trenta giorni dal ricevimento del documento preliminare risultano pervenuti contributi trasmessi da:

- Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (prot n. 39467 del 05-08-2019);
- AUSL Toscana Centro - Dipartimento Prevenzione (prot n. 39371 del 02-08-2019);
- Città Metropolitana Direzione Viabilità (prot n. 1811 del 02-08-2019);
- Publiacqua SpA (prot n. 39665 del 05-08-2019);
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (prot n. 38676 del 30-07-2019);

Da un'analisi dei contributi pervenuti e sopra citati, si evidenzia e si riporta di seguito quanto in essi contenuto limitatamente agli aspetti ambientali ritenuti degni di nota:

**Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (prot n. 39467 del 05-08-2019):**

1. *Il documento presentato non riporta la descrizione degli interventi da effettuare mentre è stata inserita una generica tabella relativa ai possibili effetti ambientali dovuti alla realizzazione dell'opera, tra i quali si riporta la necessità di effettuare uno studio di valutazione d'impatto acustico. L'analisi dettagliata degli impatti ambientali viene rimandata alla stesura del Rapporto Ambientale.*

**AUSL Toscana Centro - Dipartimento Prevenzione (prot n. 39371 del 02-08-2019):**

2. *Sulla base dell'istruttoria svolta, con il contributo della UFS IPN zona sud-est, si esprime la seguente osservazione per la successiva fase di stesura del Rapporto Ambientale:  
- assumere tra gli indicatori di monitoraggio della qualità dell'aria il contributo locale al cambiamento climatico, espresso in termini di emissioni equivalenti, derivante dall'incremento del traffico veicolare indotto dalla variante.*

## CONSIDERAZIONI

In merito a quanto sopra evidenziato dai contributi pervenuti da

- Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (prot n. 39467 del 05-08-2019);
- AUSL Toscana Centro - Dipartimento Prevenzione (prot n. 39371 del 02-08-2019);

si riportano le seguenti considerazioni:

- entrambi rimandano parte della valutazione all'analisi del Rapporto Ambientale. A tal proposito preme evidenziare che il procedimento in oggetto, come evidenziato esplicitamente nella richiesta di contributo inviata ai vari soggetti con nota prot. 33790 del 02/07/2019, è relativo ad una "Verifica di assoggettabilità a VAS", che nel rispetto della L.R. 10/2010 stabilisce l'assoggettabilità a VAS qualora l'Autorità Competente valuti che la Variante produca impatti significativi sull'ambiente. Solo in tal caso verrà prodotto un Rapporto Ambientale. Il Documento Preliminare, redatto per la verifica, anticipa il

contenuto di un "eventuale" Rapporto Ambientale in quanto, nel rispetto dell'art. 8 comma 5 della L.R. 10/2010, *la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 22 e quella per la fase preliminare di cui all'art. 23, possono essere effettuate contemporaneamente, [...] e il documento preliminare comprende i contenuti dei documenti di cui agli artt. 22 e 23.*

- in merito a quanto sopra evidenziato al punto 1 si ricorda che la disciplina della L.R. 10/2010 in materia di VAS è riferita a procedimenti urbanistici (piani, programmi e/o loro varianti); tale è anche il livello di dettaglio sia della descrizione degli interventi che della loro documentazione. A tal proposito si ritiene che la documentazione fornita sia esaustiva, considerato il livello urbanistico/strategico.

Relativamente all'impatto acustico il documento preliminare evidenzia quanto segue: *Dal punto di vista acustico il piano prevede la realizzazione di area produttiva per l'imbottigliamento e lo stoccaggio del vino e servizi annessi quali uffici oltre che alla modifica della viabilità e verde urbano. L'intervento dovrà essere valutato **in coerenza** con il PCCA comunale adottato in data 19/04/2004 con delibera C.C. n. 46 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Toscana n. 22 del 01/06/2004 e poi revisionato in data 28/06/2008 con delibera C.C. n. 68.*

- in merito a quanto sopra evidenziato al punto 2, da quanto descritto nella documentazione fornita dall'Autorità Procedente, non sembra verificarsi in linea generale un incremento di traffico veicolare, bensì una sua razionalizzazione. L'attività oggetto della presente variante (imbottigliamento, stoccaggio e commercializzazione dei prodotti aziendali), è attualmente esistente ma localizzata in un'area difficilmente raggiungibile. La proposta localizza l'attività in un'area idonea e nell'occasione prevede la realizzazione di una rotatoria sulla SRT 222 Chiantigiana della quale beneficerà l'intero centro abitato del Capoluogo di Greve in Chianti regolando la velocità di tutti gli automezzi e facilitando il transito dalla limitrofa zona produttiva mediante via Pastore.

Considerata, ai fini istruttori, nonché a seguito di quanto emerso dai soggetti e autorità ambientali coinvolti nel procedimento, la seguente checklist che prende in considerazione gli impatti (nullo ☺; non significativo ☹; significativo ☹) relativi ai criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi individuati nell'allegato 1 della L.R. 10/2010 e che sembra non determinare per la proposta in oggetto, caratterizzata da scala di dettaglio urbanistico/strategico, l'insorgenza di impatti ambientali significativi:

1. Caratteristiche del piano o programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi	
- in quale misura il piano o programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;	☺
- in quale misura il piano o programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;	☺
- la pertinenza del piano o programma per l'integrazione delle condizioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;	☺
- problemi ambientali relativi al piano o programma;	☺
- la rilevanza del piano o programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel	☺

settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o della protezione delle acque);	
<b>2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:</b>	
- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;	☺
- carattere cumulativo degli impatti;	☺
- natura transfrontaliera degli impatti;	☺
- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);	☺
- entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);	☺
<b>Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:</b>	
- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;	☺
- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;	☺
- dell'utilizzo intensivo del suolo;	☺
- impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale;	☺

Per tutto quanto sopra si ritiene che la proposta in oggetto non comporti impatti significativi sull'ambiente e pertanto si suggerisce possa essere escluso dal procedimento di VAS di cui all'art. 23 e seguenti della L.R. 10/2010.

Si fa presente infine che contributi pervenuti da:

- Città Metropolitana Direzione Viabilità (prot n. 1811 del 02-08-2019);
- Publiacqua SpA (prot n. 39665 del 05-08-2019);
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (prot n. 38676 del 30-07-2019);

possono essere apprezzati come un "vademecum" sul rispetto della disciplina di carattere ambientale, nonché come una serie di raccomandazioni da tenere in considerazione nel complesso processo di "governo del territorio", da applicarsi non necessariamente e/o non esclusivamente nella fase di formazione del piano in oggetto ma anche nelle successive fasi. Si invita l'Autorità Procedente a considerare come utile riferimento quanto in essi contenuto.

Il Responsabile del Procedimento  
Arch. Davide Cardi

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**